



REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI

*(Aggiornamento con le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione del 26/9/2019
e del 1/10/2020)*

In applicazione delle previsioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione del Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese (di seguito, per brevità, Fondo), nonché della normativa vigente in materia l'iscritto al Fondo può richiedere un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale maturata secondo i limiti, le causali e le modalità di seguito indicate.

ARTICOLO 1 - TITOLARI DEL DIRITTO

Titolare del diritto a chiedere l'anticipazione è l'iscritto al Fondo.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI ED ESCLUSIONI

1. Presupposto necessario per l'erogazione delle anticipazioni è la sussistenza della necessità finanziaria in capo all'iscritto al momento della presentazione della domanda ad eccezione della richiesta per ulteriori esigenze finanziarie.

2. Non danno diritto alle anticipazioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 le spese già sostenute dall'iscritto al momento della presentazione al Fondo della domanda di anticipazione stessa.

3. Le anticipazioni possono essere erogate per un importo, al netto delle ritenute fiscali di legge, non superiore all'ammontare delle spese da sostenere e, comunque, non superiore al 75% della posizione individuale maturata dall'interessato alla data della richiesta.

Tale misura massima è determinata come segue:

- a) viene valorizzata la posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle eventuali anticipazioni già percepite dall'iscritto e non reintegrate;
- b) si determina il 75% dell'importo di cui alla precedente lettera a);
- c) il risultato viene diminuito delle eventuali anticipazioni già percepite dall'iscritto e non reintegrate;
- d) con riferimento alla reiterazione delle richieste di anticipazione per la causale "ulteriori esigenze" il limite sopra richiamato è integrato da quanto previsto all' Articolo 6.

4. Ai fini del computo del periodo di otto anni di partecipazione al Fondo sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione ad altre forme di previdenza complementare maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

5. La richiesta di anticipazione successiva alla prima può essere avanzata dall'iscritto:

- in qualsiasi momento con riferimento all'anticipazione per "spese sanitarie" di cui all'articolo 3;
- decorsi 12 mesi dalla data di precedente erogazione dell'anticipazione con riferimento alle causali di cui all'articolo 4 e nel limite minimo di 2.500 euro netti per ciascuna erogazione;
- decorsi 4 anni dalla data di precedente erogazione dell'anticipazione con riferimento all'anticipazione per c.d. "ulteriori esigenze" di cui all'articolo 5 e nel limite minimo di 2.500 euro netti per ciascuna erogazione.

6. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 11 comma 10 del D.lgs. 252/2005 e s.m.i. in caso di notifica al Fondo di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico

dell'iscritto, assistiti da garanzia rappresentata dalla posizione di previdenza complementare, condizione per l'accesso all'anticipazione da parte dell'iscritto stesso è l'attestazione di estinzione del debito ovvero, la dichiarazione di assenso alla liquidazione di detta società (attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il relativo contratto). Le anticipazioni per spese sanitarie di cui all'art. 3 sono comunque intangibili per 4/5.

7. Nel caso di anticipazioni su posizioni frazionate in differenti comparti (c.d. pluricomparto) l'anticipazione è erogata in proporzione al montante presente su ogni linea di investimento.

ARTICOLO 3 - SPESE SANITARIE

1. L'iscritto può chiedere un'anticipazione per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge e ai figli (naturali, adottati o legalmente riconosciuti) per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'elenco (Allegato n. 1) che fa parte integrante del presente Regolamento.

2. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria anche privata italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

3. Le anticipazioni per spese sanitarie:

- possono essere richieste in qualsiasi momento;
- possono essere reiterate senza alcun limite.

4. L'anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad esempio non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

5. L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dall'accompagnatore che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

6. La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al Fondo a mezzo procedura web (e inviata firmata in originale al Fondo, unitamente alla documentazione necessaria) o eccezionalmente con raccomandata con avviso ricezione tramite l'apposito modulo.

7. L'iscritto deve produrre la seguente documentazione:

a) preventivamente (in allegato al modulo di richiesta):

- copia della dichiarazione della struttura pubblica competente (A.S.L. o medico curante) che attesti che l'interessato ha necessità di sottoporsi a intervento/i e/o terapie aventi carattere di straordinarietà, derivanti da gravissime situazioni;
- copia del preventivo di spesa;
- fotocopia del documento di identità del richiedente;
- in caso di richiesta di anticipazione per il coniuge o per i figli (naturali, adottati o legalmente riconosciuti), atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti il legame di parentela o lo status di coniuge dell'interessato.

b) Quando ne ricorra il caso:

- preventivo delle spese di viaggio del malato nonché di quelle di viaggio e soggiorno dell'eventuale accompagnatore;
- preventivo di ogni altra spesa, complementare ed essenziale, rispetto a quelle sanitarie.

c) A consuntivo:

- copia della documentazione delle spese sostenute (fatture o documentazione valida ai fini fiscali), da produrre entro 12 mesi dalla data di accredito della somma anticipata.

ARTICOLO 4 - ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

1. L'iscritto può chiedere un'anticipazione per:

- a) l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli maggiorenni (naturali, adottati o legalmente riconosciuti);
- b) interventi relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli maggiorenni (naturali, adottati o legalmente riconosciuti).

2. L'Anticipazione di cui alla lettera a):

- è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto per sé o per i figli maggiorenni della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto purché debitamente documentate;
- si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto (comprese le disposizioni che prevedono il mantenimento delle agevolazioni stesse in caso di vendita e di successivo acquisto di un immobile nell'arco temporale di 12 mesi);
- l'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni considerato che l'immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto¹;
- l'erogazione dell'anticipazione può essere concessa anche in ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile;
- nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta dall'iscritto in favore dei figli per tutte le causali del presente articolo, i requisiti richiesti per l'iscritto al Fondo devono verificarsi anche in capo ai figli beneficiari.

3. Per "acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli" si intende:

- acquisto da terzi anche con eventuale e contestuale ristrutturazione (compreso il caso dell'acquisto mediante asta);
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio. E' ammesso anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione del terreno, a condizione che non siano trascorsi più di 18 mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita e che vi sia almeno la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla costruzione della prima casa di abitazione.

4. L'Anticipazione di cui alla lettera b) è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 Legge 457/78, interamente ripresa nel comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia) e s.m.i. e esclusivamente in proporzione alla percentuale di proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di cui sopra.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli maggiorenni (naturali, adottati o legalmente riconosciuti). Si considera prima casa di abitazione quella risultante dal certificato di residenza (da produrre nelle tempistiche previste dal successivo art. 5 comma 1 lett. b)).

¹ L'anticipazione è anche concessa in tutti i casi in cui l'immobile, pur se acquistato dal coniuge non iscritto, rientri nella comunione tra i coniugi e purché il coniuge iscritto o suo figlio la adibiscano a propria "prima casa di abitazione"; potrà trattarsi indifferentemente di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) o di comunione legale (per la relativa disciplina troveranno applicazione gli artt. 177 ss. cod. civ.).

È escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese per la ristrutturazione di un immobile che non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove lo stesso sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Per "interventi relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli" si intende:

- la manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- la manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- il restauro e il risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- la ristrutturazione edilizia: opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

5. La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al Fondo a mezzo procedura web (e inviata firmata in originale al Fondo, unitamente alla documentazione necessaria) o eccezionalmente con raccomandata con avviso ricezione tramite l'apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI DA PRODURRE PER LE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Per poter richiedere le anticipazioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, l'iscritto deve produrre la seguente documentazione:

a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli:

a1) da terzi:

Preventivamente (in allegato al modulo di richiesta):

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che:
 - i) per l'acquisto dell'immobile oggetto di anticipazione saranno riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto con riferimento alla prima casa di abitazione;
 - ii) il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione, ovvero da cui risulti l'impegno all'alienazione del bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
 - iii) il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà di altra casa d'abitazione ubicata nel comune ove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
- fotocopia del documento di identità del richiedente (e, se del caso, del figlio);
- copia del compromesso di compravendita con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo;
- documento attestante lo stato di famiglia o altro documento attestante il legame di parentela in caso di acquisto per i figli;

A consuntivo:

- copia dell'atto notarile di acquisto, da produrre entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;
- documento attestante l'avvenuto trasferimento della residenza del richiedente (o, se del caso, del figlio) entro 18 mesi dal perfezionamento dell'atto notarile di acquisto;
- copia dell'atto notarile di vendita dell'immobile di cui il richiedente (o, se del caso, il figlio) è proprietario al momento della richiesta di anticipazione e oggetto di vendita entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione (se del caso).

a2) Da terzi con contestuale ristrutturazione:

Preventivamente (in allegato al modulo di richiesta):

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che:
 - i) per l'acquisto dell'immobile oggetto di anticipazione saranno riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto con riferimento alla prima casa di abitazione;
 - ii) il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione, ovvero da cui risulti l'impegno all'alienazione del bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
 - iii) il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà di altra casa d'abitazione ubicata nel comune ove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto con contestuale ristrutturazione.
- fotocopia del documento di identità del richiedente (e, se del caso, del figlio);
- copia del compromesso di compravendita, con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo;
- copia dell'autorizzazione edilizia del Comune (ove prevista);
- copia del preventivo di spesa inerente i lavori intestato al richiedente (o, se del caso al figlio);
- documento attestante lo stato di famiglia.

A consuntivo:

- copia dell'atto notarile di acquisto, da produrre entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;
- copia delle fatture attestanti l'ammontare delle spese per quanto riguarda la ristrutturazione, da produrre entro 30 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;
- ricevute dei bonifici attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il titolare della detrazione, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- ove non presentato in fase di preventivo copia del certificato di residenza aggiornato;
- documento attestante l'avvenuto trasferimento della residenza del richiedente (o, se del caso, del figlio) entro 30 mesi dal perfezionamento dell'atto notarile di acquisto in originale.

a3) In cooperativa:

Preventivamente (in allegato al modulo di richiesta):

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che:
 - i) per l'acquisto dell'immobile oggetto di anticipazione saranno riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto con riferimento alla prima casa di abitazione;
 - ii) il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione, ovvero da cui risulti l'impegno all'alienazione del bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;

- iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà di altra casa d'abitazione ubicata nel comune ove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
- fotocopia del documento di identità del richiedente (e, se del caso, del figlio);
- copia dell'estratto notarile del libro verbale di assegnazione dell'alloggio;
- copia del contratto di appalto;
- copia del contratto preliminare di assegnazione;
- documento attestante lo stato di famiglia.

A consuntivo:

- copia dell'atto notarile di assegnazione di alloggio autenticato dal notaio;
- copia del rogito di assegnazione della proprietà individuale. Tale documentazione a consuntivo dovrà essere prodotta dall'interessato entro 30 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;
- documento attestante l'avvenuto trasferimento della residenza del richiedente (o, se del caso, del figlio) entro 18 mesi dal rogito di assegnazione in originale;
- copia dell'atto notarile di vendita dell'immobile di cui il richiedente (o, se del caso, il figlio) è proprietario al momento della richiesta di anticipazione e oggetto di vendita entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione.

a4) Costruzione in proprio:

Preventivamente (in allegato al modulo di richiesta):

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che:
 - i) per l'acquisto dell'immobile oggetto di anticipazione saranno riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto con riferimento alla prima casa di abitazione;
 - ii) il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione, ovvero da cui risulti l'impegno all'alienazione del bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
 - iii) il richiedente (o, se del caso, il figlio) non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà di altra casa d'abitazione ubicata nel comune ove è situato l'immobile oggetto dell'anticipazione;
- fotocopia del documento di identità del richiedente (e, se del caso, del figlio);
- copia del titolo di proprietà del terreno;
- copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- copia del preventivo di spesa;
- documento attestante lo stato di famiglia dell'iscritto;
- documentazione relativa all'acquisto del terreno ove si chiedi il riconoscimento dell'importo (copia del permesso di costruire e del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione) ove ricorrano le condizioni previste (se del caso).

A consuntivo:

- copia delle fatture intestate al richiedente (o, se del caso al figlio) attestanti l'ammontare delle spese per quanto riguarda la costruzione entro 30 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;
- documento attestante l'avvenuto trasferimento della residenza del richiedente (o, se del caso, del figlio) entro 48 mesi;
- copia dell'atto notarile di vendita dell'immobile di cui il richiedente (o, se del caso, il figlio) è proprietario al momento della richiesta di anticipazione e oggetto di vendita entro 12 mesi dal termine dei lavori per la costruzione dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione.

b) Interventi relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli:

Preventivamente (in allegato al modulo di richiesta):

- copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero una visura catastale);
- fotocopia del documento di identità del richiedente (e, se del caso, del figlio);
- copia dell'autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività (ove prevista);
- copia del preventivo di spesa intestato al richiedente (o, se del caso, del figlio);
- in caso di manutenzioni e/o restauri effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia della delibera assembleare attestante l'incarico per l'effettuazione dei lavori e la ripartizione millesimale dei costi;
- documento attestante lo stato di famiglia;
- certificato di residenza del richiedente nell'immobile oggetto di ristrutturazione. Se non ancora residente, copia della richiesta di cambio residenza, o dichiarazione con l'impegno a trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile al termine dei lavori e comunque entro 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

A consuntivo:

- copia delle fatture attestanti il pagamento dei lavori effettuati intestate al richiedente (o, se del caso al figlio);
 - in caso di manutenzioni e/o restauri effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia del consuntivo di spesa con l'avvenuta ripartizione millesimale;
 - ricevute dei bonifici attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il titolare della detrazione, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (il riferimento è ai bonifici utili ad ottenere le detrazioni fiscali c.d. bonifici parlanti);
 - ove non presentato in fase di preventivo copia del certificato di residenza aggiornato.
- Tale documentazione a consuntivo dovrà essere prodotta dall'interessato entro 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 6 - ULTERIORI ESIGENZE FINANZIARIE

1. L'iscritto può chiedere un'anticipazione per ulteriori esigenze finanziarie (ovvero senza presentazione di alcuna documentazione di supporto).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'anticipazione per ulteriori esigenze finanziarie può essere concessa per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata alla data della richiesta. Tale misura massima è determinata come segue:
 - a. viene valorizzato il 30% della posizione individuale maturata alla data della richiesta incrementata di tutte le anticipazioni già percepite dall'iscritto e non reintegrate;
 - b. il risultato di cui sopra viene diminuito della eventuale anticipazione già percepita dall'iscritto per la medesima causale e non reintegrata.
3. La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al Fondo a mezzo procedura web (e inviata firmata in originale al Fondo) o eccezionalmente con raccomandata con avviso ricezione tramite l'apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'interessato.
4. Non si computano le anticipazioni percepite prima del 1° gennaio 2002 anche se non reintegrate né ai fini della reiterazione né ai fini dell'importo massimo concedibile pari al 30%.

ARTICOLO 7 - FACOLTA' DI REINTEGRO

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità fiscale tempo per tempo vigente. Per il montante maturato a decorrere dal 1 gennaio 2007 la contribuzione reintegratoria che ecceda

annualmente il suddetto plafond dà diritto ad ottenere un credito di imposta proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE

1. A seguito di verifica da parte del Fondo dell'irregolarità della documentazione presentata a supporto della richiesta di anticipazione, l'iscritto, a parte le eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, dovrà procedere alla restituzione della stessa in un'unica soluzione al lordo delle ritenute fiscali operate dal fondo entro e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta formale del Fondo.

2. E' dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione dell'anticipazione.

3. In tali ipotesi è previsto, inoltre, il blocco delle successive richieste di anticipazione (fatte salve quelle di cui all'articolo 3) fino a che non sia stata effettuata la restituzione di quelle precedentemente erogate.

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI (ARTICOLO 3, C. 1)

A) Tutti gli interventi resi necessari per asportazione, totale o parziale, di tumori maligni, compresa la radiocirurgia con gamma Knife ed eventuali reinterventi complementari o per recidive. Per quanto riguarda i tumori benigni, vengono compresi in garanzia quelli dell'encefalo, del midollo spinale, delle ghiandole salivari e del cuore. Sono inoltre compresi interventi di chirurgia plastica necessari in conseguenza dell'asportazione di cui sopra ivi incluso il costo delle protesi applicate e della loro eventuale successiva sostituzione.

B) Interventi per trapianti: tutti.

C) Interventi ortopedici, ivi inclusi i costi delle protesi, per:

1. disarticolazione interscapolotoracica;
2. emipelvectomy;
3. artroprotesi di anca;
4. protesi di femore;
5. artroprotesi di ginocchio e gomito;
6. protesi di Thompson;
7. protesi di spalla, gomito, polso e ginocchio;
8. vertebrotomia.

D) Interventi di neurochirurgia per:

1. craniotomia per lesioni traumatiche, evacuazione di ematoma intracerebrale, epidurale o subdurale;
2. intervento per epilessia focale e callosotomia;
3. intervento per encefalomeningocele;
4. derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche;
5. intervento sull'ipofisi per via transfenoidale;
6. trattamento chirurgico diretto ed indiretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi, fistole artero-venose);
7. endarterectomia della a. carotide e/o della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario;
8. talamotomia, pallidotomia ed interventi similari;
9. cardotomia, radicotomia ed altri per affezioni meningomidollari;
10. neurotomia retrogasseriana;
11. interventi per traumi vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica;
12. interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningomidollari (mielocele, mielomeningocele, ecc.);
13. vagotomia per via toracica;
14. simpaticectomia cervico-toracica, lombare;
15. plastica per paralisi del nervo facciale;
16. intervento per neurinoma dell'ottavo nervo cranico;
17. asportazione di tumori glomici timpano-giugulari.

E) Interventi di cardiocirurgia per:

1. tutti gli interventi a cuore chiuso;
2. tutti gli interventi a cuore aperto per correzioni di difetti singoli o complessi (comprensivi delle protesi protesi valvolari e loro sostituzioni);
3. impianto di pace-maker e successivi riposizionamenti.

F) Interventi di chirurgia vascolare per:

1. aneurismi arteriosi o arterovenosi;
2. stenosi ad ostruzione arteriosa;
3. disostruzione by-pass aorta addominale;
4. trattamento chirurgico della elefantiasi degli arti;
5. simpaticectomia cervico-toracica, lombare;
6. by pass aortocoronarico.

G) Interventi di chirurgia maxillo-facciale per:

1. gravi e vaste mutilazioni del viso;
2. plastica per paralisi del nervo facciale;
3. riduzione fratture mandibolari con osteosintesi;
4. fratture del condilo e dell'apofisi coronoide mandibolari;
5. fratture dei mascellari superiori: trattamento chirurgico e ortopedico;
6. anchilosi temporo-mandibolare.

H) Interventi di chirurgia generale per:

1. diverticolosi esofagea;
2. occlusioni intestinali con o senza resezione;
3. gastrectomia totale o parziale per via laparotomica;
4. echinococcosi epatica e/o polmonare;
5. cisti, pseudocisti, fistole pancreatiche;
6. pancreatite acuta;
7. broncoscopia operativa;
8. resezione epatica;
9. epatico e coledocotomia;
10. papillotomia per via transduodenale;
11. interventi per la ricostruzione delle vie biliari;
12. interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecistogastroctomia - colecistoenterostomia);
13. laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni parenchimali;
14. Interventi di resezione (totale o parziale) dell'esofago;
15. Intervento per mega-esofago;
16. Resezione gastrica totale;
17. Resezione gastro-digiunale;
18. Intervento per fistola gastro-digiunocolica;
19. Interventi di amputazione del retto-ano;
20. Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale;
21. Drenaggio di ascesso epatico;
22. Interventi chirurgici per ipertensione portale;
23. Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica;
24. intervento di asportazione della milza.

I) Interventi di chirurgia urogenitale per:

1. fistola vescico-rettale, vescicointestinale, vescico-vaginale, retto vaginale, ureterale;
2. ileocisto plastica; colecisto plastica;
3. intervento per estrofia della vescica;
4. intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria;
5. metroplastica;
6. nefroureterectomia radicale;
7. surrenalectomia;

8. interventi di cistectomia totale;
9. interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia;
10. cistoprostatovescicolectomia.

J) Interventi di chirurgia oculistica e otorinolaringoiatrica per:

1. trattamenti del glaucoma (trabeculectomia, iridocicloretrazione, ecc);
2. odontocheratopresi;
3. chirurgia della sordità otosclerotica;
4. timpanoplastica;
5. chirurgia endoauricolare della vertigine;
6. chirurgia translabirintica della vertigine.

L) Interventi di chirurgia toracica per:

1. pneumectomia totale o parziale;
2. lobectomia polmonare;
3. intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia;
4. interventi per fistole bronchiali;
5. interventi per echinococchi polmonare.

M) Interventi di chirurgia pediatrica per:

1. idrocefalo ipersecretivo;
2. polmone cistico e policistico;
3. atresia dell'esofago;
4. fistola dell'esofago;
5. atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale;
6. atresia dell'ano con fistola rettouretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale;
7. megauretere: resezione con reimpianto; resezione con sostituzione di ansa intestinale;
8. megacolon: operazione addomino-perineale di Buhamel o Swenson;
9. fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale;
10. cranio bifido con meningocele;
11. cranio bifido con meningoencefalocele;
12. craniostenosi;
13. idrocefalo ipersecretivo;
14. torcicollo miogeno congenito con apparecchio gessato;
15. linfangioma cistico del collo;
16. neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica;
17. osteotomia derotativa per paralisi ostetrica;
18. polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia);
19. cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma);
20. atresia congenita dell'esofago;
21. fistola congenita dell'esofago;
22. torace ad imbuto e torace carenato;
23. trattamento chirurgico per ipertensione portale nel bambino;
24. stenosi congenita del piloro;
25. occlusione intestinale del neonato:
 - malrotazione bande congenite, volvolo;
 - atresie di necessita' di anastomosi;
 - ileo meconiale:
 - * ileostomia semplice;
 - * resezione secondo Mickulicz;
 - * resezione con anastomosi primitiva.

26. Atresia dell'ano semplice:
 - abbassamento addomino perineale;
 - operazione perineale.
27. Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale;
28. Prolasso del retto: operazione addominale;
29. Stenosi congenita dell'ano: plastica dell'ano;
30. Teratoma sacrococcigeo;
31. Megauretere:
 - Resezione con reimpianto;
 - Resezione con sostituzione di ansa intestinale;
32. Nefrectomia per tumore di Wilms;
33. Spina bifida;
34. Meningocele;
35. Mielomeningocele;
36. Megacolon:
 - Colostomia;
 - Resezione anteriore;
37. Operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson;
38. Esonfalo;
39. Fistole e cisti dell'ombelico, del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.

N) Terapia fisica riabilitativa, fisicamente e temporalmente connessa a "grande" intervento compreso nell'allegato elenco.

O) Terapia fisica o farmacologica o radiologica o psicologica connessa a malattie oncologiche o ad altri stati patologici diagnosticati come gravi dal medico curante.